DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1142 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2026

relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Riconnettere la natura attraverso la creazione di corridoi europei per la biodiversità» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 aprile 2026 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Riconnettere la natura attraverso la creazione di corridoi europei per la biodiversità».

(2) Lo scopo dell'iniziativa così come formulato dagli organizzatori è invitare la Commissione a presentare una proposta basata sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per «riconnettere la natura in Europa tramite un quadro di coordinamento per la connettività ecologica tra ecosistemi terrestri e di acque interne» e «superare la frammentazione ecosistemica, sostenendo biodiversità e resilienza». Secondo gli organizzatori il quadro normativo dovrebbe: «promuovere strumenti comuni: criteri tecnici, monitoraggio integrato e condivisione dati per mappare i corridoi ecologici»; «garantire il coordinamento transfrontaliero: agevolare la cooperazione tra Stati membri per la connettività a livello continentale»; e «rafforzare Natura 2000: potenziare la coerenza tra i siti e le altre aree protette, impedendo l'isolamento di habitat e specie».

(3) La Commissione ritiene di poter adottare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, una proposta di direttiva per riconnettere la natura in Europa tramite un quadro di coordinamento per la connettività ecologica tra ecosistemi terrestri e di acque interne e superare la frammentazione ecosistemica, sostenendo biodiversità e resilienza.

(4) Per questo motivo la Commissione ritiene che nessuna parte dell'iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(5) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni sostanziali concrete richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(6) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(7) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Riconnettere la natura attraverso la creazione di corridoi europei per la biodiversità».

([1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.